



Corpo della Polizia Locale di Venezia

Servizio Affari Generali – Ufficio Grandi Eventi

Prot. n. OR.89/2017

del 10/2/2017

PG 2017/74696

Oggetto: Misure a tutela della circolazione pedonale in Venezia Centro Storico in occasione del Carnevale 2017 nel periodo dall'11 al 28 febbraio 2017 - Ordinanza Dirigenziale.

IL COMANDANTE GENERALE

Premesso che dall'11 al 28 febbraio 2017 avranno luogo in Venezia le manifestazioni del Carnevale che richiamano un gran numero di persone;

Considerato che per la tutela della sicurezza delle persone e per la regolarità dei flussi pedonali potrà rendersi necessario attuare temporanei obblighi e divieti al transito su singole vie e calli;

Visti l'art.107 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" e l'art.21 bis della Legge 7 agosto 1990 n.241;

Visto l'art.17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia.

ORDINA

Nel periodo dall'11 al 28 febbraio 2017, in caso di notevole afflusso di persone nelle località interessate dalle manifestazioni e spettacoli del Carnevale, tale da compromettere la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale, il personale della Polizia Municipale ha la facoltà di dirottare il traffico pedonale ed organizzarlo mediante l'istituzione di sensi unici e di temporanei obblighi e divieti, facendo transennare, ove necessari, le aree interdette, inibendo l'accesso in determinate zone ove la presenza ed il transito di persone potrebbe creare pericolo alla pubblica incolumità.

La presente ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg.15., verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia "www.comune.venezia.it".



Corpo di Polizia Locale

Servizio Affari Generali – Ufficio Grandi Eventi.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, così come integrato dal decreto legge 31 marzo 2003, n.50 convertito con legge 20 maggio 2003 n.116, una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art.16 della Legge 24.11.1981 n.689 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60 gg. dalla contestazione di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo.

Gli organi di polizia sono incaricati di assicurare il rispetto della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4° della L. 241/1990, contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità.

Venezia, li 9 febbraio 2017

**Il Comandante Generale
Gr. Uff. dott. Marco Agostini**